

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 205493 del 12 dicembre 2013

Oggetto: D.lgs.26 marzo 2010, n.59 così come modificato dal D.lgs. 6 agosto 2012, n.147. Vendita di pastigliaggi.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Sportello Unico fa presente di aver ricevuto uno studio di fattibilità, che allega, elaborato da una Società professionale, nel quale si descrivono le caratteristiche e l'organizzazione di una Azienda specializzata nella vendita di prodotti per l'igiene, la cura personale e la pulizia della casa, che intenderebbe "estendere l'attività praticata anche alla vendita dei cosiddetti pastigliaggi, alla stregua di quanto già risulterebbe ammesso per tabaccherie e, successivamente, per le edicole, per effetto di interventi normativi da parte di alcune Regioni" (tra le quali la Lombardia e il Piemonte).

Nel predetto studio, a sostegno della richiesta di estensione dell'attività, si evidenzia, in via primaria, che le cosiddette gomme da masticare o chewing gum sono dei veri e propri strumenti per l'igiene orale e per il controllo dell'alito fresco così come lo sono i dentifrici ed i colluttori venduti nei punti vendita della proponente.

Inoltre, che i prodotti di pastigliaggio (..) non richiedono manipolazioni nella fase della loro preparazione da parte dell'esercente e pertanto, non si ritiene necessario che quest'ultimo, per poterli vendere debba aver superato un corso professionale relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione.

In tal senso, si evidenzia che molte Regioni, verificato che alcune categorie commerciali, quali ad esempio gli edicolanti, da tempo subiscono la crescente concorrenza, soprattutto di supermercati, hanno legiferato affinché queste possano destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli tipici della categoria di appartenenza (..).

Ancora, si rileva che la distinzione di alcune particolari tipologie alimentari e quindi dei relativi requisiti per la vendita è già avvenuta per i prodotti alimentari confezionati destinati all'alimentazione degli animali da affezione che non sono stati considerati generi alimentari.

Si sostiene, pertanto, che la mancata estensione della vendita di tali prodotti ai negozi che vendono già articoli identificabili quali strumenti per l'igiene personale, comporterebbe una sicura sperequazione di trattamento rispetto a quanto concesso alla categoria degli edicolanti.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale, per quanto di competenza, fa presente quanto segue.

In via preliminare, si richiama il Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Il citato regolamento all'art.2 dispone che "si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento". Ciò significa che non sussiste la possibilità di consentire la vendita delle gomme da masticare agli esercizi legittimati alla vendita di prodotti non alimentari. Tutto ciò, ovviamente, vale anche per le attività che vendono prodotti per l'igiene personale ed in particolare dell'igiene orale.

Per quanto concerne, nello specifico, le ulteriori motivazioni addotte a sostegno della richiesta formulata, si forniscono le seguenti considerazioni.

Riguardo al non ritenere necessario il possesso del requisito professionale relativo al settore merceologico alimentare poiché "i prodotti di pastigliaggio (..) non richiedono manipolazioni nella fase della loro preparazione", occorre ricordare che tale requisito professionale non è legato all'esistenza o meno della manipolazione nella fase di preparazione dei beni. Infatti, la disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale nel riferirsi al settore alimentare e alla conseguente necessità di una qualificazione professionale non fa alcuna distinzione tra le possibili diverse tipologie di prodotto né tra le diverse modalità con le quali il prodotto alimentare viene venduto (sfuso, confezionato, preconfezionato etc.). Non fa distinzione, infine, sulla modalità di vendita dei prodotti alimentari: a titolo meramente esemplificativo si evidenzia che il medesimo requisito deve essere posseduto sia dal soggetto che, all'interno del settore alimentare, si limita a vendere prodotti surgelati preconfezionati all'origine, sia al soggetto che vende tipologie di prodotti alimentari sfusi, sui quali effettua manipolazioni.

Riguardo, poi, al richiamo degli interventi normativi delle Regioni volti a garantire una corretta concorrenza del mercato, poiché consentono a determinate categorie di commercianti (edicolanti), la vendita di prodotti diversi da quelli tipici della categoria medesima, si fa presente che la normativa nazionale, ai sensi delle disposizioni vigenti, prevede che sono i soggetti in possesso della tabella speciale riservata ai titolari di vendite di generi di monopolio di cui al comma 9 dell'art.56 e dell'allegato 9 del DM 4 agosto 1988, n. 375 come modificato dall'allegato 1 del DM 17 settembre 1996, n.571, gli unici legittimati a vendere, anche in assenza del requisito professionale, tra l'altro, "pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili)". Da ciò si desume, la volontà del legislatore pro tempore di accordare detta possibilità a specifiche categorie di rivenditori, inserendo, appunto, la voce "pastigliaggi vari" nella tabella merceologica speciale a loro riservata. Conseguentemente, le Regioni, le cui scelte normative sono richiamate nel quesito come esempio di intervento normativo virtuoso, hanno adottato un operato

non in linea con il disposto statale, nella misura in cui abbiano derogato sul proprio territorio un requisito professionale previsto su tutto il territorio nazionale per l'esercizio della medesima attività.

In ultimo, con riferimento alla distinzione di alcune particolari tipologie alimentari e quindi dei relativi requisiti per la vendita concernente, nello specifico, i prodotti alimentari confezionati destinati all'alimentazione degli animali da affezione (che non sono stati considerati generi alimentari), si ribadisce che il parere richiamato nella nota di codesta Società si uniformava a quanto espressamente previsto dal citato Regolamento (CE) n.178/2002.

In tal senso, il D.lgs. 6 agosto 2012, n.147 ha modificato (con l'art.8, comma 1, lett.e) l'art.71, comma 6, del D.lg. 26 marzo 2010, n.59 in materia di Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, inserendo l'inciso "e limitatamente all'alimentazione umana". Quindi, attualmente, solamente per l'esercizio, (in qualsiasi forma) di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande concernente l'alimentazione umana, è richiesto il possesso di uno dei requisiti professionali previsti nella medesima disposizione.

Tutto quanto sopra considerato, la scrivente non ritiene estensibile ai pastigliaggi l'attività degli esercizi in discorso, se non previa acquisizione del prescritto requisito professionale.

Tale affermazione, naturalmente, vale a legislazione vigente, non essendo di per sé esclusa in futuro la possibilità di rivalutare a livello nazionale l'eventuale opportunità di ulteriori semplificazioni dei requisiti professionali per altre categorie di esercizi di vendita, oltre quelle oggi previste, ovvero, più in generale, per tutti gli esercizi di vendita limitatamente a tipologie di prodotti confezionati per la cui vendita i requisiti professionali oggi previsti possano ritenersi non proporzionati all'effettiva esigenza di tutela della salute dei consumatori, valutando però i possibili effetti relativamente alle attuali autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, rispettivamente, per il settore alimentare e non alimentare, nell'ambito di eventuali iniziative normative di carattere generale in materia.

Per completezza, si precisa che la disciplina vigente in materia di commercio consente ad un soggetto, titolare di attività di vendita di prodotti non alimentari in un locale la cui superficie rientra entro i limiti indicati dall'art.1, comma 4, lett. d, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.114 (esercizio di vicinato), di destinare una parte della superficie dell'esercizio commerciale alla vendita di prodotti alimentari, attraverso la presentazione di un'apposita SCIA e fermo restando il possesso dei requisiti professionali di cui al citato art.71, comma 6, del D.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Nel caso in cui, invece, la superficie del locale destinato alla vendita dei prodotti non alimentari rientri entro i limiti indicati alle successive lett. e) e f) del citato comma 1, dell'art.4, ossia nel caso di una media o grande struttura di vendita, l'avvio dell'attività nel settore alimentare su una parte della superficie, comunque non superiore ai limiti previsti per l'esercizio di vicinato, può essere consentita esclusivamente nel rispetto di eventuali vincoli stabiliti nelle programmazioni regionali e locali.

In conclusione, si richiama la previsione del comma 6 bis del medesimo art. 71 il quale dispone che "sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale" e si precisa che la scrivente ha già avuto modo di chiarire che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse

anche per più punti vendita, fermo restando quanto sostenuto al punto 1.4.3 della circolare n.3656/C del 19/02/2012. Ne deriva che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e che il medesimo puo' non essere presente nell'esercizio commerciale, garantendo comunque quanto richiesto ed esplicitato nella suindicata circolare.

Per quanto concerne, infine, i requisiti igienico-sanitari, i medesimi, ove e come prescritti, devono essere rispettati.

IL DIRETTORE GENERALE Gianfrancesco Vecchio